

IN TEMA DI PEDAGOGIA PENITENZIARIA

IGNAZIO STURNOLO, *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto*. Tip. Mantellate, Roma, 1977.

IGNAZIO STURNOLO, *Problematica pedagogica penitenziaria*. Laurus Robuffo, Firenze, 1980.

Da qualche tempo, dopo aver letto un libro — e in ispecie se questo si occupi di argomenti suscettibili per loro stessa natura di eccitare un interesse potenzialmente vasto — la prima questione che mi si presenta afferisce non già alla qualificazione dell'opera a seconda del tema trattato o del filone di pensiero nel quale è possibile inserirla, ma bensì della qualità e del numero dei lettori cui, anche al di fuori delle intenzioni dell'autore, il volume è rivolto.

Così, rileggendo di Ignazio Sturniolo: *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto* (Laurus, Firenze, 1978) e — dopo aver a suo tempo esaminato di questo Autore la *Pedagogia penitenziaria* (Tip. Mantellate, Roma, 1977) — riflettendo per la prima volta sul nuovo *Problematica pedagogica penitenziaria* (Laurus Robuffo, Firenze, 1980) risulta incontestabilmente trattarsi di lavori destinati non solo a specialisti — per tali in questa sede intendendo soprattutto gli operatori penitenziari — ma che, riferiti ad un più vasto pubblico, consentono di gettare uno sguardo penetrante dentro la vita quotidiana di quell'«universo» separato che si agita e confligge in seno alla istituzione penitenziaria. Sturniolo, nella sua lunga carriera presso l'Amministrazione carceraria, ha diretto istituti di pena di varia grandezza e tipologia (in verità sentendosi meglio a suo agio in quelli minorili); da alcuni anni opera come Ispettore presso il Ministero di Grazia e Giustizia, è redattore di questa Rivista.

Si tratta dunque, di una voce autorevole: e i due volumi dei quali qui ci occupiamo rappresentano il frutto finale di una riflessione espressa finora in saggi numerosi compresi, a partire dal 1946, nelle principali riviste italiane di oggetto pedagogico e penitenziario.

Cercheremo di enuclearne gli aspetti salienti; ma, *in limine*, non è possibile astenersi da un rilievo di metodo che vale forse ad illustrare, meglio d'altre considerazioni, gli obiettivi e i limiti dei due lavori.

Seguendo le indicazioni che l'A. stesso offre, noteremo che i due volumi risultano *prima facie* frutto di una diretta esperienza, cristallizzata e resa utile alla successiva elaborazione da quelle « migliaia e migliaia di appunti » che Sturniolo ha raccolto a margine di ogni episodio saliente, come abitudine contratta fin dai tempi degli studi universitari. Viene così a mancare una struttura sistematica che valga a porre in rapporto il pensiero dell'A. con gli sviluppi della riflessione dottrinale in materia di osservazione del detenuto e trattamento in carcere. L'assenza di indicazioni bibliografiche sembra del resto confermare il proposito di delineare, al di fuori di ogni dogmatismo, un personale modello, una cultura senza dubbio sofferta nell'approccio al problema carcerario. Ciò che rende i volumi di sicura utilità per quanti — direttori di istituto, educatori, assistenti sociali, come pure per gli agenti di custodia i quali abbiano colto le nascoste potenzialità del proprio ruolo — siano pronti ad arrischiare fede e professionalità sulla speranza del recupero sociale.

Occorrerà dunque porsi dal punto di vista dell'operatore, affrontando i problemi che l'A. passa in rassegna secondo una prospettiva eminentemente pratica.

In primo luogo viene all'esame, a margine dellaendiadi di vasto significato « autorità-libertà » la qualità del rapporto da stabilire tra la direzione dell'istituto di pena e i detenuti. Su di un piano generale Sturniolo nega « che l'essere ubbidiente per un detenuto costituisca un grave intralcio alla sua libertà ». Nondimeno ritiene necessario una vera e propria legittimazione dell'autorità, spiegando che « un'autorità che si pone come categorica, rigida, indiscutibile, coartante, che comanda perché è più forte... è indubbiamente una autorità repressiva e quindi da combattere ». Il discorso può essere appreso in un duplice significato. Da una parte chi si trova investito di autorità in seno alla istituzione carceraria non può rinunciare ad esercitarla nei limiti consegnati alla posizione che si riveste. In caso contrario viene necessariamente a cadere uno dei termini di specie personale tra i quali deve essere impostato il rapporto volto alla risocializzazione del condannato. Quest'ultimo, anche se tra i meno permeabili al trattamento, non può comunque non riconoscere nell'operatore carcerario un rappresentante dello Stato e della società civile posti in contestazione con il delitto. Muovere dal piano umano del detenuto è certo indispensabile per comprenderne la personalità ma non può — a pena di perdere il rispetto della controparte — significare immedesimazione.

Per altro verso, l'operatore carcerario deve essere in grado di confrontare continuamente, senza rifiuti o timori, la propria dimensione umana con quella del condannato che gli è di fronte. La stessa organizzazione del carcere dovrà essere strutturata in maniera da assicurare il tasso di socialità e partecipazione alle attività in comune più elevato possibile. Superate e controproducenti le forme di coercizione personali: anche quelle, in apparenza più innocenti, dirette ad assicurare esteriore disciplina (tra i molti episodi che l'A.

segnala ricordiamo la chiusura delle celle « in un sol colpo » richiesta ai detenuti da un anonimo operatore, il quale ebbe a dichiarare di aver ottenuto la perfetta uniformità dopo circa un anno di allenamento). Così pure, scendendo ancora ai singoli aspetti del trattamento, è necessario favorire e stimolare, nel rispetto della libera scelta del detenuto, quelle attività in comune — lavorative, istruttive, ricreative — senza le quali la Riforma del '75 verrebbe a fondarsi su ben fragili basi.

E nondimeno è primaria l'esigenza, fin dai primi momenti dell'ingresso in carcere, che gli operatori direttamente investiti della responsabilità del trattamento diano corso al colloquio personale con il detenuto, mezzo insostituibile non solo quale elemento di conoscenza ma allo scopo di sedarne le ansie e attenuarne l'aggressività. Non solo: l'operatore dovrà servire come tramite tra comunità carceraria e società esterna, non rifiutando e anzi sollecitando i colloqui con le famiglie e tentando di interessare i cittadini residenti nel quartiere e nella città ai problemi del carcere. L'A. contesta, in particolare, l'opinione assai diffusa per larghi strati della cittadinanza secondo cui « la crisi degli istituti carcerari sia da attribuire esclusivamente alla libertà di cui oggi gode il detenuto e alla sua possibilità di critica », per affermare, all'opposto, che è proprio dove il detenuto si vede preclusa ogni possibilità di aprire con l'ambiente esterno un rapporto in qualche misura consapevole che il carcere stesso, di cui i detenuti sono i primi « attori », inevitabilmente diviene una struttura « emarginata ed emarginante, non integrata negli ambienti o con le realtà sociali nel cui contesto si trova ».

Fin qui le osservazioni di Ignazio Sturniolo. Ed è evidente, già lo si è annotato, l'intatta fiducia che l'A. ripone nella possibilità di costruire un carcere che carcere non sia (almeno nel senso tradizionale). Resta da domandarci se l'idea di un carcere realmente capace di educare non costituisca, alla luce degli sviluppi storici degli istituti di pena, di per sé una illusione: onde l'operatore dei nostri giorni non possa scientemente considerare altro che come ipotesi di lavoro. Giacché pare incontestabile che esistano soggetti assolutamente refrattari alla « proposta » di risocializzazione, considerando essi il « trattamento », con il suo carico di elementi umanitari, come ingenuo espediente di una società borghese ovvero, soltanto esteriormente, come accrescimento di posizioni subietive garantite utilizzabili per affermare anche all'interno degli istituti di pena la propria confliggente cultura sociale. E non è meno chiaro che per simili persone si porrà in maniera sempre più grave negli anni a venire un problema del tutto opposto a quello che travaglia coloro — come il nostro Autore — per i quali un carcere emarginante forma una *contradictio in adiecto* rispetto alle finalità, finalmente ben determinate, che il nostro sistema assegna alla pena detentiva. Le recenti leggi sulla depenalizzazione segnano passi univoci in direzione di un carcere nel quale dominante verrà ad essere la funzione neutralizzatrice. Crediamo anzi che una volta entrato in funzione un nuovo e moderno modello del processo penale, così da ridurre il nu-

mero eccessivo di detenuti in carcerazione preventiva emergerà a rilievo pure un diverso modello di carcere, riservato a soggetti certamente non rieducabili con gli strumenti ordinari. Se, poi, la detenzione stessa protratta per lunghi periodi in condizioni di sostanziale isolamento provocherà a carico di codesti individui ad elevata pericolosità effetti di apparente risocializzazione — l'obbedienza dei corpi della ipotesi foucaultiana — dovrebbe onestamente constatarsi il fallimento di non poche nobili costruzioni scientifiche, la vanificazione di una speranza appassionata (S.F.).

I FONDAMENTI DEL PENSIERO PENALISTICO DI GIUSEPPE BETTIOL

GIUSEPPE BETTIOL, *Diritto penale*. XV ed., Cedam, Padova, 1982, pagg. 942.

Quando, sono ormai molti anni, prima dell'avvento della cosiddetta università di massa, uno studente dubbioso nell'orientarsi tra i testi di diritto penale consigliati, né persuaso dei consigli di colleghi ci domandava chiarimenti, superato un sommario esame della personalità per accertarne una certa attitudine all'indagine speculativa e soprattutto un impegno non condizionato esclusivamente al risultato dell'esame, egli veniva di regola indirizzato al *Diritto penale* di Giuseppe Bettiol. Con l'avvertenza che quel tanto che il libro appariva cedere alle esigenze della pura didattica ridondava dall'altro verso ad usura quanto ad efficacia espositiva, completezza della analisi e vigore nella costruzione del sistema. Lo stile, immaginoso e pure aderente alla realtà descritta, rispecchiava la mai sopita passione nell'accostarsi ai grandi problemi del diritto, che sempre contrassegna i giuristi di nobile lega.

Lo scorso 6 maggio 1982 Giuseppe Bettiol teneva la sua ultima lezione nell'ateneo padovano, lasciando l'insegnamento universitario per aver compiuto — nato il 26 settembre 1907 — il 75° anno di età; e più o meno in quei giorni giungeva in libreria la undicesima edizione del *Manuale*. Senza la pretesa di dire nulla di più e meglio di quanto altri autorevolmente hanno detto in passato, pensavo a qualche breve riflessione sulla attualità della concezione di Bettiol in materia di pena principalmente espressa nel *Diritto penale* (ma pure contenuta in altri scritti magistrali, ora raccolti nei tre volumi, anch'essi pubblicati dalla Cedam nel 1966 e nel 1980). Si voleva, e l'intento era condiviso dalla intera redazione di questa *Rivista*, offrire un omaggio commosso ad un pensatore che per quasi cinquant'anni ha onorato la scienza giuridica italiana, indicandone con immutata coerenza ciò che di irrinunziabile v'era nella originale tradizione fluiva nell'ultimo secolo dal modello carrariano.